

PRETURA FIRENZE

3 MARZO 1986

ESTENSORE:

SERGIO

PARTI:

NENCINI E ALTRI

(Avv. Saldarelli)

TITANUS DISTRIBUZIONE S.P.A.

E ALTRI

(Avv. Lezzerini)

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Immagine,
riservatezza, reputazione •
Rielaborazione cinematografica
di fatti di cronaca • Finalità
informativa • Insussistenza •
Illiceità.**

Lede l'immagine, la riservatezza e la reputazione l'opera cinematografica rielaboratrice di fatti di cronaca ove per la somiglianza degli attori, le vicende narrate, le scene riportate sia possibile l'identificazione dei soggetti reali e si rappresentino fatti intimi e di brutalità, in assenza, peraltro, di una finalità informativa sulla quale prevale la finalità lucrativa.

A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 4 dicembre 1985 la sig.ra Rina Nencini ved. Cambi chiedeva le venisse accordata tutela cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. in ordine alla realizzazione del film « Il mostro di Firenze », nel quale sarebbe stata rievocata la catena di delitti di cui erano rimaste vittime molte giovani coppie nei dintorni di questa città ed in particolare era rimasta uccisa la figlia di essa ricorrente, Susanna Cambi. Nell'invocare la difesa del diritto all'immagine ed alla riservatezza, la Nencini chiedeva fosse ordinata la sospensione della lavorazione del film e l'inibizione del medesimo, nonché ogni altro provvedimento a tutela dei diritti sopra richiamati. Identiche doglianze ed analoghe richieste erano poi avanzate da altri familiari di vittime della tragica catena di omicidi, e precisamente dagli intervenienti Kristensen Winnie in Rontini, Fusaroli Bruna Romana ved. Stefanacci, Stefanacci Luca e Saurò, Bonini Bruna, Bonini Tiziana, Rontini Marzia, Cardini Jolanda ved. Baldi, Frosali Pierina ved. Mainardi, Migliorini Renato, Foggi Dino e Foggi Gina, De Nuccio Vito e Misciali Maria in De Nuccio, Gentilcore Maria Cristina, Meyer Elfriede e Heidemarie.

Si costituivano in giudizio, conflittando le domande, sia la casa produt-

trice GMP s.r.l. sia la casa distributrice Titanus S.p.A.

Visionato il film in data 15 febbraio 1986, i ricorrenti chiedevano in tesi il divieto di programmazione del film e, in ipotesi, la soppressione di alcune sequenze specificamente indicate.

All'udienza del 26 febbraio 1986 si costituiva in giudizio il regista Cesare Ferrario ed intervenivano i sigg.ri Giovanni e Maria Mele. Dopo ulteriori deduzioni delle parti, era formulata la riserva che si scioglie con la presente ordinanza.

B) SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Le parti resistenti contestano la competenza territoriale di questo giudice e deducono quella del Pretore di Milano (ove ha sede la Casa produttrice) o del Pretore di Roma (ove ha sede la Casa distributrice).

L'eccezione è infondata.

Va preso atto, infatti, che col ricorso veniva chiesta — fra l'altro — la sospensione immediata della lavorazione del film e che, alla data di proposizione della domanda (4 dicembre 1985), le riprese cinematografiche erano in corso in agro di S. Casciano V.P. e pertanto in territorio di questo mandamento (cfr. giornale *La Città* del 30 novembre 1985, prodotto in causa).

Fondatamente pertanto la ricorrente Nencini adiva il Pretore di Firenze come Pretore del luogo ove temeva che, con la lavorazione del film, stesse per verificarsi il fatto dannoso paventato.

A prescindere da tale specifico ed assorbente rilievo, è opinione del decidente che l'art. 701 cod. proc. pen. conferisca la competenza ad emettere provvedimenti d'urgenza al Pretore del luogo ove si teme stiano per realizzarsi gli effetti dannosi conseguenziali all'attività lesiva. Avuto riguardo alle domande proposte a difesa del diritto all'immagine ed alla riservatezza, appare chiaro che gli effetti dannosi paventati stiano per realizzarsi in danno di persone (familiari delle vittime) residenti in questo mandamento e che pertanto sia ben radicata la competenza di questo giudice.

C) IL FILM

Il film inizia con un'ampia e dettagliata rappresentazione dell'ultimo omicidio consumato il giorno 8 settembre 1985 in S. Casciano V.P. in danno di

una coppia di turisti francesi. Indugia poi sulla storia fantastica di uno scrittore alle prese con un romanzo sul « mostro » e sulla ricerca dei possibili moventi psicologici della sua azione criminale. In tale quadro il film scandaglia dettagliatamente il primo delitto della catena, consumato il 21 agosto 1968, i suoi antefatti ed i personaggi della relativa vicenda.

Seguono le rappresentazioni dei delitti consumati il 14 settembre 1974, il 6 giugno 1981, il 22 ottobre 1981, il 19 giugno 1982 ed il 29 luglio 1984.

Tutte le sequenze relative a tali delitti iniziano con la rappresentazione di un'auto ferma in zona agreste isolata, sulla quale appare in sovraimpressione la data dell'episodio corrispondente.

Seguono, talora, le rappresentazioni di brevi momenti di intimità delle coppie a bordo delle auto.

Subito dopo gli spari dell'arma omicida, con il corredo di scene raffiguranti il terrore, le urla e gli inutili tentativi di fuga delle vittime.

Seguono, talora, scene relative al trasporto dei corpi degli uccisi nonché scene relative alle sevizie inferite.

In particolare, per l'omicidio del 14 settembre 1974, viene ripreso il coltello dell'assassino mentre indugia sul corpo senza vita della ragazza e viene ripresa la scena della introduzione di un ramo nella vagina della stessa.

Tale ultima scena è ripresa in modo indiretto, ma non per questo meno efficace, sottolineato dal macabro sobbalzo del cadavere.

Per l'omicidio del 29 luglio 1984 viene rappresentata la collocazione della vittima con le gambe allargate, lateralmente penzoloni dalla portiera aperta dell'auto.

L'asportazione di parti anatomiche della ragazza viene evidenziata dallo scossone inferito al cadavere, dal sangue che macchia le gambe nonché dal contenitore disposto ai piedi dell'uccisa.

Il film tenta una ricostruzione (in verità non molto originale) del possibile movente omicida, fatto consistere in un trauma infantile dell'assassino attinente la sfera sessuale. Di qui la sindrome di rifiuto delle donne, il culto delle armi, la spirale dei delitti.

Il film si chiude con un ideale processo pubblico dell'assassino.

D) LA LEGITTIMAZIONE

Vengono all'esame di questo giudice — oltre che il film nella sua interezza — specificamente gli episodi relativi ai delitti del 14 settembre 1974, del 6 giugno 1981, del 22 ottobre 1981, del 18 giugno 1982, del 29 luglio 1984 per i quali esistono istanze di persone legittimate a' sensi dell'art. 10 cod. civ. (nella specie: genitori delle vittime).

In conformità delle eccezioni sollevate dalle difese resistenti, va preso atto invece della carenza di legittimazione di ulteriori soggetti istanti e precisamente di Gentilcore M. Cristina (sorella di Gentilcore Pasquale, vittima dell'omicidio del 14 settembre 1974), di Bonini Tiziana e Rontini Marzia (cugina e sorella di Stefania Pettini, vittima dell'omicidio del 14 settembre 1974), di Foggi Gina (sorella di Foggi Giovanni, vittima dell'omicidio del 6 giugno 1981), di Mele Maria e Mele Giovanni (cognati di Barbara Locci, vittima dell'omicidio del 21 agosto 1968).

Com'è noto, infatti, l'art. 10 cod. civ. conferisce legittimazione ad agire contro gli abusi nella materia considerata solo al coniuge, ai genitori ed ai figli dell'interessato e non anche ad ulteriori categorie di parenti.

Va preso atto che nessuna specifica istanza è stata presentata in ordine alla rappresentazione del delitto dell'art. 8 settembre 1985 in danno di turisti francesi e che nessuna istanza di persone legittimate è stata presentata in ordine a quella del delitto del 21 agosto 1968.

Quanto al delitto del 9 settembre 1983, di cui furono vittime due turisti tedeschi, va preso atto che la vicenda non ha formato oggetto di rappresentazione nel film e che pertanto perdono interesse le richieste inizialmente avanzate in via generica dai parenti di una delle vittime.

E) IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO

I familiari delle vittime hanno concluso, in tesi, per il divieto di distribuzione e programmazione del film e, in ipotesi, per la soppressione di tutte le sequenze che hanno inizio con l'indicazione della data di accadimento e che rappresentano gli episodi realmente verificatisi.

La richiesta di tesi non può essere accolta. Il film, nelle parti non interessate dalla rappresentazione dei cinque delitti

per i quali esistono specifiche istanze di persone legittimate, sviluppa temi narrativi estranei alla sfera giuridica dei ricorrenti.

Così deve dirsi sia per la ricerca dei possibili moventi e motivazioni psicologiche dell'assassino, sia per il processo finale cui il medesimo viene sottoposto, ma anche per la rappresentazione di quei delitti per i quali non esiste specifica doglianza di persone legittimate. Non vi è pertanto alcuna ragione giuridica valida per disporre il divieto di distribuzione e programmazione del film nella sua interezza.

Ad avviso del decidente esistono invece valide ragioni giuridiche per disporre la soppressione dal film di tutte le sequenze relative ai delitti consumati il 14 settembre 1974, il 6 giugno 1981, il 22 ottobre 1981, il 19 giugno 1982 ed il 29 luglio 1984, così come richiesto nelle conclusioni di ipotesi.

Dette sequenze arrecano infatti consistente lesione al diritto all'immagine ed alla riservatezza delle vittime degli omicidi e risultano fondate le doglianze sollevate in proposito dai familiari ricorrenti.

F) LA LESIONE DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE

Fondate contestazioni in proposito sono sollevate dai parenti che hanno documentato, con le foto delle persone uccise, la spiccata somiglianza esistente fra le vittime Claudio Stefanacci, Pia Rontini, Stefania Pettini, Giovanni Foggi e gli attori chiamati ad interpretarli nella finzione filmica.

Con riferimento al delitto del 29 luglio 1984 si è poi fatto esattamente rilevare che nelle scene del film si sono riprodotte con esattezza le caratteristiche della capigliatura dei due uccisi, il colore delle scarpe usate dalla ragazza, il tipo ed il colore dell'auto occupata dalla coppia.

Sembra evidente che il regista (il quale fra l'altro ammette di aver ricreato una certa aderenza alla realtà cfr. comp. p. 9) abbia inteso affidare alla c.d. « maschera scenica » una riproduzione il più possibile fedele delle sembianze delle vittime. L'immagine di queste (e comunque sicuramente di alcune di esse) è infatti riprodotta a mezzo di attori, evidentemente prescelti perché somiglianti alle vittime, che mirano a dare al

pubblico, nel modo più intenso possibile, l'impressione di esse.

Non può dubitarsi pertanto nella specie della concreta lesione del diritto all'immagine consumata con abusiva diffusione dell'immagine reale della persona a mezzo di riproduzione filmica della figura della medesima (cfr. per tutti A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Giuffrè, 1983, p. 264 ss.).

G) LA LESIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

L'esistenza, nel nostro ordinamento, di un generale diritto della persona alla riservatezza ha ricevuto la più ampia ed argomentata dimostrazione nella sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. I civ., il 27 maggio 1975, n. 2129 (*Foro it.*, 1976, I, 2895), cui per brevità si rinvia. Tale pronuncia contiene un'attenta analisi di tutti i molteplici riferimenti normativi che implicitamente od esplicitamente danno fondamento a tale diritto, nonché delle conferme contenute in convenzioni internazionali o in atti e delibere comunitarie. Ma più di ogni altra è significativa l'analisi delle norme costituzionali e dei motivi di conforto che da esse riceve la tesi accolta dalla Suprema Corte. Puntuali e preziosi si rivelano, sotto tale profilo, i richiami all'art. 2, all'art. 3, all'art. 13, all'art. 14, all'art. 15, all'art. 27, all'art. 29, all'art. 41 della Costituzione, alla luce dei rilievi contenuti nella menzionata sentenza. Nella stessa inoltre efficacemente si puntualizza che a due fondamentali spinte sociali della moderna civiltà corrispondono interessi a volte complementari o contrapposti, sintetizzati nella felice formula dell'art. 2 della nostra Costituzione: quelli relativi alla individualità (col riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo...) e quelli relativi alla solidarietà politica, economica e sociale.

« Stabilire quali di questi interessi costituiscano la regola e quali l'eccezione è compito del legislatore e dell'interprete attraverso un giustificato bilanciamento e secondo le diverse fattispecie ».

L'opinione della Suprema Corte è in stretta aderenza con l'opinione della dottrina che in tema di riservatezza sottolinea anch'essa la necessità di operare un bilanciamento fra interessi costituzionalmente protetti (cfr. per tutti G.

GIACOBBE, *Appunti per uno studio del diritto alla riservatezza nel diritto italiano*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, vol. I, t. I, p. 1063). Essa è d'altronde in sintonia con l'insegnamento della Corte Costituzionale che più volte ha affermato: « la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nell'esigenza che, attraverso l'esercizio di essi, non vengano sacrificati beni ugualmente garantiti dalla Costituzione » (C. Cost. 16 marzo 1962, n. 19; C. Cost. 14 aprile 1965, n. 25).

In questa prospettiva non sono mancate autorevoli indicazioni dirette:

1) ad escludere ogni giustificazione alla riproduzione dell'immagine che avvenga per uno scopo che non sia quello legittimo di soddisfare l'esigenza di informazione (Cass. n. 295 del 1959, in *Foro it.*, 1959, I, 200);

2) ad escludere comunque ogni diritto di interferenza nella altrui *privacy*, allorché il fine esclusivo o fortemente preminente della informazione sia quello di lucro (Cass. n. 2129 del 1975, citata).

Per una corretta valutazione degli interessi in gioco, necessaria per un bilanciamento ragionevole dei medesimi, mette conto rilevare anzitutto che nella specie non viene in discussione la cronaca giornalistica o l'informazione in quanto tale, bensì un'opera cinematografica.

È appena il caso di ricordare con autorevole dottrina la differente funzione che hanno « rispettivamente la cronaca giornalistica e l'industria cinematografica, rivolta la prima alla pubblica informazione, intesa la seconda a fornire al pubblico uno spettacolo più o meno artistico » (S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 1957, p. 25). Esula sicuramente da questo film una finalità informativa o comunque di cronaca, fra l'altro nella specie superflua giacché abbondantemente assolta dai normali mezzi di comunicazione. Nell'opera in esame la realtà storica non costituisce (per gli episodi che qui interessano) oggetto di uno sforzo di approfondimento cronachistico, ma è unicamente lo spunto per una personale e fantasiosa ricostruzione della personalità dell'assassino.

Si è qui in presenza essenzialmente di un'opera di spettacolo, alla cui diffusio-

ne e commercializzazione non sono certo estranei propositi di lucro e pertanto cioè interessi di ordine patrimoniale, che necessariamente debbono cedere di fronte a diritti di diverso contenuto e spessore, quali i diritti della personalità.

L'iniziativa dei cineasti non è nella specie giustificata da una finalità di informazione e risulta anzi motivata da una prevalente finalità lucrativa. Secondo l'interpretazione della Suprema Corte, poco sopra richiamata, deve pertanto escludersi che detta iniziativa sia rivolta ad appagare interessi pubblici preminenti, idonei a giustificare il sacrificio della *privacy* altrui. È interessante ricordare la recente applicazione che di tali principi è stata fatta in favore della ben nota Soraya Esfandiari per difenderla dalla indebita diffusione di riprese fotografiche che la ritraevano in teneri, ma non impudichi, atteggiamenti con un amico (Cass. n. 2129 del 1975 citata).

Sarebbe invero paradossale non adottare eguale metro di valutazione per respingere ben più gravi attentati alla riservatezza di persone che, come le povere vittime dell'assassino, non godevano di alcuna notorietà.

Ad avviso del decidente non è poi sufficiente a dare fondamento alla tesi qui contestata il richiamo alla libertà di manifestazione del pensiero e di espressione artistica (artt. 21 e 33 della Costituzione). È appena il caso di osservare che anche tali diritti incontrano, per loro natura, i limiti dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, parimenti garantiti dalla Costituzione. E che in tale verifica si realizza appunto il bilanciamento richiesto all'interprete, il cui risultato nel caso di specie non può che dare l'esito poco sopra precisato.

Deve poi escludersi che una giustificazione all'operato dei cineasti possa essere desunta da peculiari esigenze di espressione o di creatività. A tale riguardo è da rilevare che, nell'economia generale del racconto cinematografico, la raffigurazione « data » dei cinque omicidi qui considerati non risulta essenziale per la tesi dell'Autore, né per l'espressione artistica della stessa. Il filo conduttore dell'opera (ricerca tormentata dei possibili moventi psicologici dell'omicida) non passa infatti necessariamente attraverso il verismo di una rico-

struzione degli episodi criminosi. Il fatto poi che tale ricostruzione sia stata eseguita con stretta fedeltà agli avvenimenti reali e addirittura con richiamo dei volti, dei luoghi, delle auto, dell'abbigliamento usati dalle vittime sollecita più di un sospetto in ordine ad una ricerca del morboso o della facile sensazione.

Se così fosse (e purtroppo sembra attendibile) dovrebbe ulteriormente escludersi ogni giustificazione per una iniziativa diretta a sbattere in primo piano le persone delle vittime, chiaramente identificate attraverso precisi riferimenti scenici e comunque inequivocabilmente precisate attraverso l'indicazione delle date dei rispettivi assassini. Già autorevole dottrina riteneva che il « richiamo a fatti di cronaca, con l'indicazione dei nomi dei protagonisti (qui al posto dei nomi stanno le date degli omicidi e la fedeltà della ricostruzione scenica) costituisce per sé un motivo di speculazione e non vi è dubbio che chi ha tentato di speculare versa in illecito » (PUGLIATTI, *op. cit.*, p. 26).

In conformità di tale tesi, ampiamente richiamata proprio dalla dottrina citata dai resistenti (GIACOBBE, *op. cit.*, p. 1081), deve concludersi che l'opera in esame — cui sarebbe arduo riconoscere pregi d'arte o di scienza — si è tradotta in una speculazione commerciale. « In tal caso... non dovrebbero sorgere difficoltà a configurare una situazione di responsabilità civile, tanto più che nel caso considerato il bilanciamento di interessi giocherebbe a favore del soggetto leso anche perché dovrebbe essere preso in considerazione l'art. 41, comma 2 della Costituzione secondo cui l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare... danno alla libertà, alla dignità umana » (GIACOBBE, *op. cit.*).

È significativo rilevare che la soluzione prospettata prescinde completamente dall'ipotesi in cui attraverso l'opera divulgativa sia stato offeso l'onore o la reputazione della persona, giacché in ordine a tale situazione esiste una diversa e specifica disciplina. In tal senso risultano concordi le indicazioni della Dottrina (GIACOBBE, *op. loc. cit.*) e della Giurisprudenza (Cass. n. 2129 del 1975: « non costituendo il rispetto dell'onore, del decoro e della reputazione

il *solo* limite alla utilizzazione del ritratto della persona notoria »).

Con riferimento a tale *diverso* ordine di principi, la posizione dei ricorrenti appare meritevole di ulteriore tutela. Nella specie infatti il film reca sicuramente offesa all'onore, alla reputazione ed al decoro delle vittime, in ispregio delle regole normativizzate dall'art. 97, comma 2, legge 22 aprile 1941, n. 633.

Non sembra possibile alcun dubbio al riguardo per quanto concerne le scene che, con brutale evidenza, danno risalto alle incredibili sevizie di cui alcune vittime furono oggetto. Del pari non rispettose dell'onore e del decoro delle persone sono le sequenze che ritraggono i momenti di intimità in cui furono sorprese le vittime, e cioè situazioni destinate a rimanere riservate e comunque non oggetto di spettacolo.

Eguale è inammissibile che costituisca spettacolo l'impietosa rappresentazione della morte omicida da cui furono colte le coppie, con il corredo filmato dei momenti di terrore, angoscia, raccapriccio vissuti dalle vittime.

Anche qui l'evidenza conferita alla sofferenza e al terrore degli uccisi può giustificarsi solo con la ricerca di un facile sensazionalismo. La speculazione che in tal modo si compie sulle tragiche morti contrasta clamorosamente con ogni elementare esigenza di rispetto dell'onore e del decoro della persona, disinvoltamente calpestati con l'unico intento di ottenere un morboso effetto scenico.

Le parziali valutazioni difformi espresse su tale punto da uno dei tre legali dei ricorrenti (di per sé singolari giacché contraddette dall'opposto tenore delle conclusioni prese) non hanno ovviamente portata preclusiva per la decisione di questo giudice. Ciò segnatamente laddove — come nella specie — esistano giudizi contrari degli altri legali delle stesse parti ricorrenti e sia possibile ricorrere ad un riscontro obiettivo del materiale esaminato.

Per concludere, quindi, deve escludersi che — sul piano del bilanciamento degli interessi — la violazione del diritto alla riservatezza ed all'immagine, lamentato dai ricorrenti, sia giustificato da un interesse pubblico preminente. In ogni caso poi deve ritenersi che la rappresentazione filmica delle scene relative agli omicidi qui considerati sia offen-

siva dell'onore, del decoro e della reputazione delle vittime.

Non ha infine pregio il rilievo, formulato dai resistenti, secondo i quali nella specie non esisterebbe lesione della *privacy* per essere gli episodi già noti ed ampiamente divulgati. È importante rilevare in contrario che altra cosa è l'informazione giornalistica sinora legittimamente fornita al riguardo ed altra cosa è lo spettacolo che su tali episodi si pretende allestire. Il film in esame, sia per la potenza espressiva del mezzo cinematografico, sia per il suo specifico contenuto, viene infatti ad evidenziare situazioni appena accennate o supposte dall'informazione giornalistica, cui dà un rilievo non riscontrabile nella notizia stampata. In concreto nel film si fa spettacolo di uccisioni e sevizie che si fanno rivivere agli spettatori rappresentandole con impietosa insistenza. Di quelle uccisioni e di quelle sevizie il cronista, invece, si era limitato a registrare — *a posteriori* — la semplice notizia. Va constatato pertanto che, almeno nel caso di specie, la sfera di riservatezza del privato viene incisa e compromessa dallo spettacolo filmato assai più gravemente di quanto abbia potuto fare, seppure in un momento anteriore, la informazione giornalistica. Contro un attentato di così pesante brutalità ben possono insorgere gli interessati, contestando sia il modo e la maggiore intensità dell'aggressione alla *privacy*, sia l'assenza di ogni preminente interesse pubblico che la giustifichi.

Né l'acquisita notorietà delle vicende può essere sufficiente a legittimare l'iniziativa di spettacolo in ordine alle medesime. In via generale deve infatti rilevarsi che non esiste, nel nostro ordinamento, una valida base per tale pretesa. Questa deriva la legittimazione dell'opera filmica dalla notorietà dei fatti, divulgati dal giornalista in un momento anteriore.

In buona sostanza si rivendica una specie di legittimazione derivata (in via di fatto) dagli effetti prodotti dall'esercizio di una legittima iniziativa altrui (organi di informazione).

Tale proposizione non può condividersi. In tema di diritti della personalità, ogni sacrificio imposto dall'ordinamento deve ritenersi di stretta interpretazione e va limitato al soddisfacimento

dell'interesse considerato preminente. In nessun caso può ammettersi che di tale sacrificio possano giovare persone titolari di interessi diversi e/o di grado inferiore. Alla luce dei principi costituzionali poco sopra richiamati appare il legittimo, oltre che iniquo e grottesco, far derivare da una situazione di necessità soggezione ad un preminente interesse pubblico all'informazione una ulteriore e non accettata soggezione, anche rispetto ad attività speculative che su quella informazione si innestano. Ove ciò si ammettesse non avrebbe più senso parlare di bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti, giacché ogni iniziativa — anche la più squallida — troverebbe una legittimazione « derivata » dalla notorietà delle vicende, altrimenti acquisita.

H) IL PERICULUM IN MORA

Delibato positivamente il fondamento del diritto di cui si chiede tutela interinale in questa sede, deve convenirsi con i ricorrenti che il particolare mezzo di espressione usato (opera cinematografica) nonché la ben nota possibilità di videoregistrazione e cassettazione del film rende attuale il timore che, durante il tempo occorrente per ottenere giustizia in via ordinaria, il diritto dei ricorrenti stessi sia sottoposto a pregiudizio non più riparabile.

P.Q.M. — Il Pretore di Firenze dichiara la propria competenza a conoscere della presente vertenza;

dichiara la carenza di legittimazione attiva di Gentilecore M. Cristina, Bonini Tiziana, Rontini Marzia, Foggi Gina, Mele Maria e Mele Giovanni;

ordina alla s.r.l. G.M.P. ed alla S.p.A. Titanus Distribuzione, in persona dei legali rappresentanti, nonché al regista sig. Cesare Ferrario di sopprimere interamente dal film « Il mostro di Firenze » le sequenze relative ai delitti consumati il 14 settembre 1974, il 6 giugno 1981, il 22 ottobre 1981, il 19 giugno 1982 ed il 29 luglio 1984 e precisamente tutte le scene che hanno inizio con la indicazione delle date suddette, nonché tutte le scene successive, descrittive dei relativi episodi criminosi e comunque raffiguranti le vittime degli stessi;

assegna alle parti il termine di mesi sei per l'inizio della causa di merito.

CRONACA NERA E OPERA CINEMATOGRAFICA (IL FILM SUL « MOSTRO DI FIRENZE »)

Nella pronuncia che si annota il Pretore di Firenze ha ordinato la soppressione dal film « Il mostro di Firenze » di una serie di sequenze relative a taluni delitti, nonché di tutte le scene successive, descrittive dei relativi episodi criminosi e comunque raffiguranti le vittime degli stessi, ritenendo che le predette sequenze e scene violano il diritto all'immagine, nonché il diritto alla riservatezza e all'onore.

La lesione del diritto all'immagine viene individuata nella abusiva diffusione dell'immagine reale della persona a mezzo di riproduzione filmica della figura della medesima affidata alla c.d. « maschera scenica »; la lesione del diritto alla riservatezza è ritenuta esistente alla luce della considerazione che esula dal film una finalità informativa o comunque di cronaca, mentre è presente una prevalente finalità lucrativa, nonché in base all'ulteriore riflessione che non ricorrono nella specie peculiari esigenze di espressione o di creatività, ma anzi, all'opposto, propositi di ricerca del morboso o della facile sensazione; la lesione del diritto all'onore viene ravvisata per il risalto dato alle sevizie di cui le vittime degli omicidi furono oggetto, per la ricostruzione dei momenti di intimità in cui furono sorprese le vittime stesse, per la rappresentazione della sofferenza e del terrore degli uccisi.

Conclusivamente, il Magistrato ha escluso che, sul piano del c.d. bilanciamento degli interessi, la violazione del diritto alla immagine e alla riservatezza sia giustificata da un preminente interesse pubblico; ed ha affermato che, in ogni caso, la rappresentazione filmica delle scene relative agli omicidi sia offensiva dell'onore, del decoro e della reputazione delle vittime.

Un'osservazione preliminare: la fattispecie oggetto dell'ordinanza in esame integra uno dei molteplici casi in cui vengono in discussione assieme vari diritti della personalità, a causa dell'interferenza che le lesioni degli uni presentano con quelle degli altri. Ricorrente, invero, è la trattazione da parte dei giudici di profili attinenti, di volta in volta, al diritto al nome e all'immagine, al diritto all'immagine e alla riservatezza, al diritto al nome e all'identità personale; in sostanza, è agevole individuare tutte le possibili « combinazioni » tra i diritti della personalità, con una notazione specifica, poi, a proposito del diritto all'onore, che non viene mai, o quasi mai, in rilievo in modo esclusivo, ma unitamente ad altri diritti della personalità, quali il diritto al nome, all'immagine, alla riservatezza, all'identità personale, al diritto morale d'autore.

Anzi, ogniqualvolta si pone il problema di tutelare insieme più diritti, la giurisprudenza preferisce ancorare le sue soluzioni al richiamo di più diritti insieme, evitando di riconoscere la tutela ad uno solo dei diritti in questione, pur quando ciò sarebbe possibile: è come se, in pratica, in virtù dell'individuazione della lesione di più diritti insieme operasse una sinergia tale da rendere più sicura la protezione di essi raccordata dalla giurisprudenza.

È anche vero che proprio dalle incontestabili interconnessioni e interdipendenze fra i diritti della personalità viene tratto un valido argomento in favore della teoria monistica, secondo la quale — com'è noto — non esistono nel nostro ordinamento tanti distinti diritti della personalità, ma un unico diritto tanto proteiforme da racchiudere in sé tutti gli aspetti della personalità umana.

Quel che ci interessa, comunque, al fine di valutare la esattezza della pronuncia del Pretore, è verificare la correttezza

za delle argomentazioni usate per pervenire alle conclusioni in precedenza ricordate: occorre, per far ciò, passare distintamente in rassegna i profili delle ravvisate lesioni ai tre diritti della personalità esaminati nell'ordinanza.

Ebbene, per quanto attiene al diritto all'immagine dobbiamo rilevare che il Pretore ha ritenuto sufficiente, per qualificare lesivo di esso il comportamento del produttore, del distributore e del regista del film, l'uso dell'immagine delle vittime del « mostro di Firenze » — parenti dei ricorrenti — a mezzo della c.d. maschera scenica, mirante — tra l'altro — ad assicurare una riproduzione il più fedele possibile delle sembianze delle vittime.

Orbene, è opportuno ricordare che è *communis opinio* che oggetto di tutela da parte dell'art. 10 cod. civ., nonché degli artt. 97 ss. legge n. 633/41 non sono solo le vere sembianze della persona, ma anche l'imitazione (o riproduzione) di essa ottenuta a mezzo dell'interpretazione di un attore¹; ma il vero problema è controllare se non ricorresse, nella specie, una delle ipotesi contemplate nel citato art. 97, in cui l'uso dell'immagine altrui è lecito.

Al doveroso quesito l'ordinanza non si è preoccupata di dare risposta, ritenendo *tout court* illecita — come si è ricordato — la abusiva diffusione dell'immagine reale della persona a mezzo di riproduzione filmica della figura della medesima²: al contrario, occorre tener presente che l'art. 97 non richiede il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata, tra l'altro, dalla « notorietà », ed è noto che è stato ritenuto che la norma in parola ha inteso riferirsi alla notorietà che si sia diffusa nell'opinione e nella conoscenza comune, sì da estendersi oltre la sfera dei conoscenti e fino agli estranei, vale a dire anche a coloro che non hanno mai avuto alcun diretto rapporto con l'interessato³; e, per quel che qui specificamente rileva, è stato osservato che notorie sono, tra le altre, le persone che siano state « vittime di disgrazie, di destini anormali, di delitti »; vale a dire tutti coloro che siano divenuti, in un modo o nell'altro, « oggetto di conoscenza da parte di una schiera più o meno vasta di persone »³.

¹ Cfr. ad es., tra le tante, Pret. Roma 13 giugno 1963, in *Dir. aut.*, 1964, 68.

² Cfr. ad es. BAVETTA, voce *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, Vol. XX, Milano, 1970, p. 150; VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, 70 ss.

³ V. già, in questo senso, PUGLIATTI, *La trascrizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Cicu-Messineo, XIV, I, t. I, 1957, p. 13 ss.

Nel caso che ci occupa non può esservi dubbio, a nostro parere, che le persone vittime dei delitti del c.d. « mostro di Firenze » abbiano acquisito una, ovviamente involontaria, notorietà presso il pubblico dei fruitori dei mezzi di informazione; giacché, se è quanto meno discutibile che tutte le vittime dei delitti siano note al grande pubblico, ciò non può essere posto in discussione allorché si tratti di omicidi di risonanza così rimarcata da valicare addirittura i confini nazionali, per la singolare efferatezza, per le forme quasi rituali, per la terribile ripetitività, per le indagini che essi impongono, non solo sull'identità ma anche sulla personalità dell'autore, da parte degli organi a ciò preposti ed altresì da parte di medici, psicologici, psichiatri ecc.

Se la motivazione dell'ordinanza non appare, dunque, appagante per quanto concorre la pretesa lesione del diritto all'immagine, occorre verificare se essa si sottrae a censura relativamente al diritto alla riservatezza, sul quale il Pretore si è soffermato con maggiore attenzione, con richiami di dottrina e di giurisprudenza.

Osserviamo anzitutto che l'ordinanza in esame si inserisce tra le pronunce che configurano un indirizzo più restrittivo, in quanto nel bilanciamento tra gli interessi in gioco — diritti della personalità da un lato e diritti di informazione *lato sensu* dall'altro — privilegia incontestabilmente i primi: comunque, in questo caso il Pretore si fa carico di giustificare la soluzione da esso adottata negando che ricorra nel film una finalità informativa o di cronaca, « fra l'altro nella specie superflua giacché abbondantemente assolta dai normali mezzi di comunicazione » ed afferma la ricorrenza di una prevalente finalità lucrativa dei cineasti; esclude altresì che l'operato di costoro sia giustificato da « peculiari esigenze di espressione o di creatività », e sospetta invece una censurabile « ricerca del morboso o della facile sensazione ». Peraltro anche in questo caso il Pretore misconosce i risultati dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale del diritto alla riservatezza, a proposito del quale sono stati individuati i medesimi limiti del diritto all'immagine, alla luce dei quali — per quel che particolar-

mente ci interessa — la notorietà dei personaggi vale a scriminare l'illiceità della divulgazione di fatti attinenti la vita degli stessi: e, se è vero che la fondamentale sentenza della Cassazione n. 2129 resa in data 27 maggio 1975⁴ ha definito illecita la divulgazione di comportamenti concernenti la sfera « privata » di un personaggio « pubblico » (ci si perdoni la voluta contrapposizione), è vero anche che quei comportamenti erano rimasti, appunto, nella sfera privata fino al momento in cui erano stati violati e divulgati.

In sostanza, gli atteggiamenti del personaggio ritratto non erano altrimenti noti, ed erano stati diffusi ad opera di soggetti che erano penetrati nell'ambito più privato del personaggio stesso.

Ben diverso, è evidente, è il caso presentatosi all'esame del Pretore di Firenze, che si è trovato a giudicare su fatti relativi, sì, alla vita privata, ma già « abbondantemente » — per richiamare un aggettivo usato in motivazione dal Pretore — resi noti dai normali mezzi di comunicazione: sicché, al più avrebbe potuto parlarsi di ulteriore divulgazione di fatti ampiamente acquisiti alla conoscenza del pubblico.

Se è così, il biasimo contenuto nell'ordinanza del fine di lucro dei cineasti, nonché il sospetto di facile sensazionalismo hanno un valore relativo, in considerazione della riconosciuta liceità non solo dell'attività di cronaca ma anche della riproduzione di vicende o situazioni indiscutibilmente già oggetto di conoscenza da parte del pubblico.

Semmai, la divulgazione di quelle vicende o situazioni avrebbe potuto essere riconosciuta illecita ove fosse stata compiuta con violazione della verità, essendo configurabile in questo caso una lesione del diritto all'identità personale: è noto, invero, che la tutela dell'identità personale vale nei confronti di qualsiasi alterazione essenziale della personalità individuale, sì da rendere illecita l'attività narrativa, romanzesca

⁴ La sentenza, indicata anche in motivazione, è edita in *Foro it.*, 1976, I, 2895 e in *Giust. civ.*, 1975, I, 1686.

o filmistica, compiuta con infedele riproduzione dei fatti esposti⁵.

Pertanto, nel caso in esame ciò non è stato neppure lamentato, avendo evidentemente i cineasti ricostruito i fatti con aderenza alla realtà, con la conseguenza che neanche la lesione dell'identità personale poteva essere individuata dal Pretore.

Deve osservarsi ancora che la illiceità dell'operato dei cineasti è stata ancorata dal Pretore anche alla lesione — ravvisata dall'ordinanza sia pure solo quasi, diremmo, per scrupolo di completezza espositiva — del diritto all'onore. È il caso di ricordare, in proposito, che l'art. 10 cod. civ. vieta l'uso dell'immagine altrui qualora ciò comporti un pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritratta, e che la stessa disposizione è contenuta nell'art. 97 della legge n. 633 del 1941, che aggiunge ai diritti ora menzionati quello all'onore; e ciò è indice evidente del fatto che il diritto all'immagine è distinto dal diritto all'onore e

alla reputazione, ponendosi gli interessi tutelati su piani diversi, in quanto il diritto all'immagine è protetto in via principale, e quello all'onore e alla reputazione solo in via secondaria ed eventuale, nel senso che non ogni lesione della prima estende i suoi effetti anche ai secondi⁶. D'altra parte, è vero anche che l'onore viene anteposto ad un eventuale interesse pubblico alla conoscenza dell'immagine, in virtù della dizione letterale del capoverso del citato art. 97, ove l'avverbio « tuttavia » chiarisce che in ogni caso — e cioè anche nelle ipotesi in cui non è prevista la necessità del consenso del ritrattato — la diffusione dell'immagine altrui è vietata allorché essa leda il diritto all'onore e alla reputazione⁷.

Anche la giurisprudenza si è pronunciata nel senso che quando viene colpito il diritto all'onore, l'esposizione (o comunque l'uso) dell'immagine altrui conserva la propria antigiuridicità anche se ricorre uno dei casi (come il consenso o la notorietà della persona, ecc.) nei quali sarebbe legittima la lesione dell'immagine: si è parlato così della necessità di tutelare l'immagine « al verificarsi — in conseguenza della pubblicazione, ancorché lecita sotto il profilo del consenso — di un pregiudizio al decoro ed alla reputazione del soggetto »⁸; di soddisfazione dell'interesse della persona alla propria immagine in presenza di « consenso della persona effigiata... ma sempre... che non si determini per il soggetto un pregiudizio grave all'onore, alla reputazione o anche al decoro »⁹.

È ovvio poi che a maggior ragione si parla di uso illegittimo dell'immagine se esso, oltre a costituire una lesione dell'onore, avviene senza il consenso del titolare¹⁰.

E, se pure è stato affermato che la comunicazione di affermazioni assolutamente vere costituisce una illecita lesione dell'onore e della reputazione altrui in alcuni casi, e cioè allorché vengono diffuse notizie attinenti a sfere intime della personalità¹¹, riteniamo che anche in caso di lesione dell'onore provocata dall'uso dell'immagine altrui — avvenuta anche a mezzo della maschera scenica — in opere filmistiche, televisive o teatrali valgono i limiti individuati in via generale per le lesioni dell'onore e indicati nel rispetto del principio dell'inten-

⁵ Sull'identità personale si vedano, tra gli altri, MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984; BESSONE-FERRANDO, voce *Persona fisica (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 193 ss. (spec. p. 209); ALPA-BESSONE-BONESCHI-CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983 (spec. pp. 135-189); ALPA-BESSONE-BONESCHI (a cura di), *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981; BAVETTA, voce *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, 1970, p. 953 ss.

In giurisprudenza si vedano, tra le numerose pronunce, specie rese in procedimenti cautelari, Pret. Roma 7 gennaio 1984, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1328; Pret. Verona 21 dicembre 1982 e Pret. Roma 12 dicembre 1982, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 123, in *Foro it.*, 1983, I, 464 e in *Giust. civ.*, 1983, I, 1008 (l'ordinanza Pret. Roma 12 novembre 1982 è edita anche in *Foro it.*, 1983, I, 234); Pret. Roma 11 maggio 1981 (sette ord.), in *Giust. civ.*, 1982, I, 819; Pret. Roma 2 giugno 1980 (due ord.), *idem*, 1980, I, 632.

⁶ ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, spec. p. 111 e 115-6.

⁷ Cfr. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 117, il quale segnala che l'art. 97 si pone come norma di chiusura rispetto al principio *neminem laedit qui iure suo utitur* che altrimenti dovrebbe applicarsi alla riproduzione dell'immagine altrui nei casi di interesse pubblico.

⁸ Pret. Roma 22 gennaio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2333, con nota di DOGLIOTTI, *Tutela dell'immagine e provvedimenti d'urgenza*.

⁹ Pret. Roma 12 novembre 1975, in *Giur. merito*, 1977, 55, con nota di FABIANI, *Tutela dell'immagine e limiti del consenso alla pubblicazione*.

¹⁰ V. ad es. Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 1806 e in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 514, con nota di D'ANGELO, *Lesione dell'identità personale e tutela riparatoria*.

¹¹ Cfr. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 109.

resse sociale, di quello della continenza e della verità¹².

Orbene, nel caso che ci occupa è stato svolto un racconto di vicende senza dubbio relative alla sfera intima della personalità, con una cruda rappresentazione della violenta fine dei soggetti ritrattati, e con ricostruzione di momenti di intimità degli stessi: peraltro, non può negarsi — alla luce di quanto già esposto — che ciò sia avvenuto nel rispetto del principio della verità e di quello dell'interesse sociale, sicché l'unico profilo sul quale ancora è necessario spendere qualche parola è quello relativo al rispetto del principio della c.d. continenza.

È opportuno far presente che detto principio è stato elaborato con specifico riferimento all'attività giornalistica, e variamente definito dalla giurisprudenza — tra l'altro, dalla famosa sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259 della Cassazione civile¹³ — ma in sostanza è qualificabile come obiettività, serenità, correttezza espositiva, « proporzionalità » al fatto narrato ecc.¹⁴; ora, poiché nella fattispecie esaminata non si è contestato né che il resoconto delle vicende sia stato infedele, né che si sia trasceso in superflue e inconferenti valutazioni offensive;

e poiché non ci sembra che si possa lamentare che si sia trasmodato in morbosa attenzione su particolari della vita intima dei personaggi, poiché proprio quei fatti sono conferenti al racconto, costituendo elementi indispensabili per una compiuta narrazione delle tristi gesta del « mostro di Firenze », riteniamo che si debba concludere che l'opera filmica sottoposta all'esame del Pretore di Firenze non rivesta alcun connotato di illiceità, in quanto essa non integra violazione, sanzionata dal nostro ordinamento, di alcun diritto della personalità.

MASSIMO GARUTTI

¹² GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, p. 111.

¹³ Edita in questa *Rivista*, 1985, 143; in *Giust. civ.*, 1984, I, 2941; in *Foro it.*, 1984, I, 2711; in *Giur. it.*, 1985, I, 762.

¹⁴ Per un esame dei vari significati del termine, ci permettiamo rinviare a GARUTTI, *op. cit.*, p. 56 ss.